

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: Mauro Maria MARINO)

Roma, 30 novembre 2011

Osservazioni sull'atto:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti dell'Unione (COM(2011) 634 definitivo)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 634 definitivo,

considerato che la proposta di regolamento, sostituendo la precedente proposta modificata (COM(2010) 486), attraverso l'attuazione delle nuove disposizioni, è diretta ad apportare alcuni miglioramenti alla gestione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, istituito dal regolamento (CEE) n. 3730/87 e attualmente disciplinato dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007;

ricordato che il Parlamento europeo, nella sua dichiarazione sull'approvvigionamento delle associazioni caritative riconosciute per l'attuazione del Programma europeo di aiuto alimentare agli indigenti, del 4 aprile 2006, ha espresso preoccupazione sul futuro di tale Programma, a fronte dell'evoluzione della politica agricola comune che ha portato a una riduzione delle scorte d'intervento di prodotti agricoli e una riduzione della gamma di tali prodotti, esortando la Commissione europea e il Consiglio a dare ad esso un assetto permanente;

considerato che la Corte di giustizia, con la sentenza del 13 aprile 2011, nella causa T-576/08, ha stabilito che l'attuale configurazione giuridica del Programma di aiuto agli indigenti, basandosi sull'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, relativo all'utilizzo delle scorte derivanti dagli interventi pubblici di stabilizzazione dei prezzi nei mercati alimentari, non ne legittima un funzionamento basato prevalentemente sull'acquisto sistematico e non temporaneo di derrate alimentari sul mercato;

considerato che, con la risoluzione del 7 luglio 2011 sul Programma in questione, il Parlamento ha chiesto alla Commissione e al Consiglio di formulare una soluzione ai rilievi mossi dalla predetta sentenza della Corte di giustizia, per gli anni restanti dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013, al fine di evitare una drastica riduzione degli aiuti alimentari agli indigenti dell'Unione;

preso atto che, il Consiglio "Agricoltura e pesca", riunitosi il 14 novembre 2011, ha preso in esame la proposta di regolamento, rinviando ad una successiva sessione per la possibilità di confermare l'esistenza di una maggioranza qualificata favorevole, a certe condizioni, alla continuazione del Programma di aiuto agli indigenti per il 2012 e il 2013. Il Consiglio ha inoltre discusso dell'eventualità di prevedere un meccanismo di cofinanziamento del Programma;

ricordato che in seno allo stesso Consiglio “Agricoltura e pesca”, tra il settembre 2010 e l’ottobre 2011, era emersa una minoranza di blocco sulla proposta;

considerato che, in vista del futuro quadro finanziario pluriennale 2014-2020, la Commissione adotterà una proposta legislativa, relativa al finanziamento del Programma di distribuzione delle derrate alimentari a favore degli indigenti, nell’ambito della rubrica 1 (crescita intelligente e inclusiva), in cui è ricompresa anche la politica di coesione, e che, a tale riguardo, sarà mantenuto l’attuale sistema di programmazione annuale per l’attuazione del Programma come richiesto dagli Stati membri, accantonando l’idea di stabilire piani triennali,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la proposta di regolamento appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto le scorte di derrate alimentari rientrano nell’ambito della politica agricola comune e in particolare dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, e in quanto la finalità della coesione economica e sociale può essere realizzata, in questo contesto, in modo adeguato solo con un’azione a livello dell’Unione;

la proposta appare inoltre conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a stabilire disposizioni finalizzate all’obiettivo di rendere più efficace e omogeneo il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti;

la base giuridica appare correttamente individuata negli articoli 42, primo comma, 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, concernenti l’organizzazione comune dei mercati agricoli, e 175, paragrafo 3 del TFUE, che consente all’Unione di agire autonomamente dagli Stati nel perseguimento dell’obiettivo di coesione sociale, prevedendo che *“azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi [strutturali] possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria”*;

nel merito si evidenzia come la proposta in oggetto consente di assicurare la continuità del Programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione, che da oltre vent’anni rappresenta un importante contributo per il rafforzamento della coesione sociale dell’Unione, andando incontro alle esigenze di sicurezza alimentare di una crescente fascia di popolazione europea, ed evitando l’inutilizzo di prodotti alimentari non immessi sul mercato;

per quanto riguarda l’articolo 2, punto 2, lettera a), della proposta, che introduce il nuovo articolo 27 *bis* nel regolamento (CE) n. 1234/2007, contenente un elenco degli “Elementi non essenziali del programma di distribuzione di derrate alimentari”, oggetto del conferimento di una delega di potere alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 290 del TFUE, tra cui le disposizioni prescriventi il ricorso a procedure di gara per tutte le operazioni inerenti all’esecuzione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari, le disposizioni relative alle cauzioni che gli offerenti devono costituire, nonché le disposizioni sulle sanzioni, le riduzioni e le esclusioni che gli Stati membri devono applicare in caso di inosservanza dei termini per il ritiro dei prodotti dalle scorte d’intervento o di gravi inadempienze o irregolarità nell’esecuzione del piano annuale, non si rilevano particolari problemi concernenti la “non essenzialità” degli elementi;

analogamente, non si rilevano aspetti problematici in relazione alle competenze di esecuzione che sono conferite alla Commissione europea conformemente a quanto prevede l’articolo 291 del TFUE e che mirano a dare uniformità al Programma nell’insieme degli Stati membri partecipanti, evitando, allo stesso tempo, i rischi di distorsione o discriminazione.

Mauro Maria Marino

